

**I PROBLEMI DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI
NELL'INTERVENTO FADIS ALLA RIUNIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

di Nicola Quirico, presidente nazionale della FADIS, 8/7/2003

Si è tenuta a Roma martedì 1 luglio 2003 presso la sala del CNPI la riunione dell'Osservatorio Permanente per l'integrazione scolastica istituito dal MIUR. Gran parte della riunione è stata dedicata dal Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea alla presentazione della bozza del decreto relativo ai nuovi criteri per il rilascio della certificazione per l'individuazione dei soggetti in situazione di handicap previsto dalla Legge n. 289 del 27/12/2002 Art. 35 comma 7. L'On. Valentina Aprea ha precisato che il decreto è ancora in fase di studio anche se ha già subito sostanziali modifiche e integrazioni rispetto alla prima versione esaminata nel corso della riunione del 11 marzo scorso. Alcune delle indicazioni sollecitate dalle associazioni sono state recepite nella nuova bozza di decreto redatta degli esperti dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute. Come FADIS ci riserviamo di dare una valutazione più precisa sul decreto solo dopo averlo visionato nella stesura definitiva che dovrà essere siglata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Altri temi discussi con i dirigenti del MIUR hanno riguardato l'assegnazione dei posti in deroga, la formazione iniziale dei docenti di sostegno e l'attivazione di un forum delle associazioni sul portale INDIRE. Riportiamo sul sito FADIS il testo integrale del nostro intervento che affronta le principali problematiche del personale di sostegno specializzato.

FADIS FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI DOCENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

**INTERVENTO ALLA RIUNIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

Roma, 1 luglio 2003

Le riforme in atto nel sistema scolastico nazionale devono coniugare le esigenze di cambiamento e innovazione con la trentennale esperienza e pratica dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap all'interno delle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Questo patrimonio di esperienze e "buone prassi" è stato costruito grazie anche alla professionalità dei docenti di sostegno specializzati, che nonostante le difficoltà sempre presenti e mai definitivamente superate, restano il principale punto di riferimento delle famiglie degli alunni in situazione di handicap all'interno delle istituzioni scolastiche.

Pertanto la FADIS, Federazione Associazioni Docenti per l'Integrazione Scolastica, intende ribadire in questa sede alcune tematiche già oggetto di discussione in precedenti incontri dell'Osservatorio al fine di favorire e promuovere il dialogo e il confronto con i soggetti istituzionali coinvolti.

ISTITUZIONE DI UNA CLASSE DI CONCORSO PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI

E' necessario superare le complesse e inadeguate norme inerenti la formazione iniziale e in servizio dei docenti di sostegno attraverso una revisione della normativa vigente di cui presentiamo in allegato un *documento riepilogativo* [1]. In particolare riteniamo che attraverso l'istituzione di una specifica classe di concorso sia possibile avviare un processo di armonizzazione modulare dei percorsi formativi superando il ricorso a provvedimenti dettati da situazioni di emergenza poco coerenti tra loro. Inoltre l'istituzione della classe di concorso consentirebbe una razionale assegnazione dei docenti di sostegno specializzati alle istituzioni scolastiche evitando disagi alle famiglie e una migliore qualità del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche.

ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO E FORMAZIONI CLASSI

E' opportuno ricondurre nel organico di fatto al rapporto 1/2 (un docente di sostegno specializzato ogni due alunni in situazioni di handicap) il parametro di riferimento del personale di sostegno specializzato da assegnare alle istituzioni scolastiche. Sollecitiamo il MIUR affinché provveda ad uno scrupoloso monitoraggio del numero di deroghe che saranno concesse dagli Uffici Scolastici Regionali in modo tale da evitare ingiustificate riduzioni di posti di sostegno richiesti dai dirigenti scolastici. Tali eventuali ingiustificate riduzioni dei posti di sostegno comporterebbero un abbassamento della qualità del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche e notevoli disagi alle famiglie.

"Un altro parametro importante per il raggiungimento e il mantenimento della qualità dell'integrazione scolastica è strettamente legato al numero di alunni per classe, in presenza di allievi in situazione di handicap. In particolare rileviamo che il DM 141/99, pur tutelando in certi casi la possibilità di formare esclusivamente le classi iniziali con la presenza di più di un alunno in situazione di handicap entro il limite di venti alunni, di fatto resta vincolato al contenimento dell'organico assegnato alle scuole dalle direzioni scolastiche regionali. Pertanto si ribadisce la necessità di formare classi con non più di 20 alunni se presente una persona in situazione di handicap grave o più di una persona in situazione di handicap". (1)

BOZZA DECRETO CERTIFICAZIONI

Si ribadisce la necessità di rivedere il testo del decreto presentato dal Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea in data 11/03/2003 sulla base dei contributi pervenuti all'Osservatorio Permanente A questo proposito si allega il *documento trasmesso dalla FADIS* [2] che analizza alcuni nodi critici della citata bozza di decreto e individua alcune proposte migliorative.

Riportiamo, sempre in allegato, all'Osservatorio Permanente il *documento presentato dal GLIS dell'ITIS "Belluzzi" di Bologna* [3], che affronta dal punto di vista delle istituzioni scolastiche, gli effetti negativi che tale decreto avrebbe sulla qualità dell'integrazione scolastica qualora non si modificassero alcuni articoli in esso contenuti.

INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE

Si sollecita il MIUR a provvedere all'attivazione nel proprio sito web di una specifica area dedicata all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Si evidenzia come tale area del portale debba necessariamente rispettare i criteri di accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.

In merito all'ipotesi di apertura di spazi interattivi (forum) gestiti dalle associazioni presenti all'interno dell'Osservatorio Permanente la FADIS si riserva di valutarne le modalità di utilizzo e gestione con i responsabili del MIUR e di INDIRE.

SCRUTINI E ESAMI PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Si rileva come per l'anno scolastico 2002/2003 non sia stata emanata l'Ordinanza Ministeriale di riferimento sulle modalità di svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Riferimenti specifici agli alunni in situazioni di handicap sono stati emanati solo nella normativa prevista per gli Esami di Stato. La mancata emanazione di una norma di riferimento ha determinato diverse perplessità da parte dei Consigli di Classe e dei Dirigenti Scolastici. Alla luce delle numerose richieste d'informazioni che sono pervenute alla nostra federazione, segnaliamo all'Osservatorio Permanente di provvedere affinché il prossimo anno scolastico sia presentata tempestivamente tale normativa di riferimento.

Per la FADIS il presidente nazionale

Nicola Quirico

NOTE:

[1]. Ecco il documento riepilogativo del 18/6/2003

LA FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO È ASSEGNATA ALLE UNIVERSITÀ?

di Nicola Quirico da FADIS del 18/06/2003

Pervengono alla nostra federazione molte richieste di informazione inerenti le modalità di acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno e della relativa abilitazione all'insegnamento nei vari ordini di scuola. Presentiamo un breve contributo che riassume le principali norme e le relative problematiche connesse con la formazione iniziale dei docenti di sostegno e curricolari.

Pur tra diverse contraddizioni e un percorso formativo non coerente e inadeguato rispetto al passato, le recenti disposizioni normative in materia di formazione iniziale dei docenti di sostegno, confermano l'assegnazione alle Università della competenza e della responsabilità di formare i futuri docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado. Infatti dal titolo di specializzazione polivalente previsto dal DPR 970/75 che consentiva l'acquisizione di competenze teoriche supportate dal relativo tirocinio per le tre tipologie di handicap (visiva, uditiva, psicofisica) si è passati ad una serie di interventi pochi coerenti tra loro che mettono in difficoltà gli aspiranti al ruolo di docenti per l'integrazione scolastica. In particolare, precisiamo che attra-

verso la nota del MIUR del 24/04/2001 è stata confermata la sospensione dei corsi biennali per il sostegno che erano stati riaperti in via transitoria dal DI 460 del 24/11/98. La stessa nota ha sollecitato gli organi ispettivi del MIUR e della pubblica amministrazione a verificare la validità dei titoli rilasciati ai sensi del DI 460/98 dalle Università in convenzione con enti esterni.

Pertanto le nuove disposizioni normative prevedono, per i docenti della **scuola dell'infanzia ed elementare** il conseguimento del titolo di specializzazione attraverso la laurea in scienze della formazione primaria e la frequenza di un corso aggiuntivo di 400 ore per il sostegno. Dopo l'emanazione della legge 53/2003, meglio nota come riforma Moratti, la laurea in scienze della formazione primaria è stata riconosciuta come abilitante all'insegnamento e consente l'iscrizione nelle graduatorie permanenti valide per le immissioni in ruolo e per l'assegnazione delle supplenze.

Per quanto concerne la **scuola secondaria** per coloro che non sono abilitati e che intendono diventare insegnanti curricolari e di sostegno è prevista la frequenza delle SISS e a richiesta dello specializzando del corso aggiuntivo di 400 ore per il sostegno. Tale corso di sostegno contempla in futuro ulteriori attività formative sempre rivolte ai docenti specializzati. Ricordiamo che l'accesso ai corsi SISS è a numero chiuso e viene programmato ogni anno dal MIUR.

Per coloro che sono già abilitati nella scuola secondaria con concorso ordinario o riservato (la scuola materna ed elementare è esclusa) è prevista dal Decreto del 20/02/2002 l'attivazione, all'interno sempre delle SISS, di un corso di 800 ore che consente di acquisire il titolo di specializzazione sul sostegno.

Infine per i docenti di sostegno già specializzati e in possesso del diploma rilasciato ai sensi del DPR 970/75 o D.I. 460/98 art. 6 è consentito l'accesso, previa selezione, alle SISS per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella propria disciplina. Il decreto del 26/11/2002, che ha istituito tale accesso riservato alle SISS per i docenti specializzati ma non abilitati, è attualmente in fase di attivazione da parte delle Università.

Informazioni sulle SISS e sui bandi di ammissione ai corsi devono essere rivolte direttamente alle segreterie delle Università.

Attraverso il sito FADIS e il notiziario FADISnet saranno segnalate eventuali novità legislative in materia di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di sostegno specializzati.

Il Presidente FADIS, Nicola Quirico

NOTE:

[2]. Ecco documento trasmesso dalla FADIS che analizza alcuni nodi critici della citata bozza di decreto e individua alcune proposte migliorative.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 sulla riforma dell'organizzazione del G-

verno;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347 relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, testo unico della scuola;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n.3 concernente modifiche al titolo V della Costituzione;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289, ed in particolare gli articoli 35, comma 7 e 94, recanti indicazioni e disposizioni in materia di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, con particolare riguardo agli accertamenti collegiali relativi alla individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ed in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, con particolare riferimento all'articolo 40, recante i principi generali dell'integrazione scolastica;

RITENUTO di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7 della citata legge n.289/2002;

VISTA l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e del Ministro della salute;

DECRETA

Art. 1

Individuazione dei soggetti in situazione di handicap

1. Sono destinatari delle attività di sostegno gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. E individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap avviene sulla base di accertamenti collegiali disposti dall'Azienda Sanitaria Locale.
2. Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà parentale, presentano apposita richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati, dandone notizia alle istituzioni scolastiche.
3. I genitori degli alunni possono avanzare richiesta per la individuazione della situazione di handicap anche per il tramite del medico di base o dello specialista nella patologia specifica o dello psicologo, operanti in regime di convenzione con la Azienda Sanitaria Locale. Della richiesta suddetta i genitori o chi esercita la potestà parentale danno notizia alla scuola di appartenenza degli alunni.
4. Il dirigente scolastico, in caso di inerzia dei genitori, può interessare i servizi sociali per la attivazione degli interventi da parte della Azienda Sanitaria Locale competente, dandone

contestuale comunicazione alla famiglia o agli esercenti la potestà parentale.

5. Ai fini degli accertamenti collegiali di cui al comma 1 e delle conseguenti certificazioni viene costituita una apposita commissione della quale fanno parte:
 - 1) un medico o un pediatra, in relazione all'età degli alunni;
 - 2) uno specialista della minorazione;
 - 3) uno specialista della riabilitazione;
 - 4) (da definire di concerto con il Ministero della Salute)
6. Gli accertamenti collegiali devono essere effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
7. All'accertamento collegiale possono presenziare i genitori o chi esercita la potestà parentale sugli alunni, con l'assistenza del medico di fiducia.
8. La commissione, nei casi in cui accerti l'esistenza di situazioni di handicap particolarmente gravi, evidenzia nella conseguente certificazione, unitamente alla tipologia dell'handicap, tali gravità sulla base di classificazioni scientifiche comprese in un apposito repertorio.
9. La commissione, contestualmente alla certificazione della situazione di handicap, provvede alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge n.104 del 5 febbraio 1992 e dell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo approvato con D.P.R. 24 febbraio 1994. Con la diagnosi funzionale sono individuate, oltre alla situazione di handicap, anche le capacità e le potenzialità educative e formative sviluppabili nell'integrazione.

Art. 2

Attivazione delle forme di sostegno

1. L'istituzione scolastica provvede, sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 1 all'individuazione del numero delle ore di sostegno e all'attivazione degli adempimenti finalizzati all'assegnazione dello stesso.
2. Dopo un primo periodo di inserimento scolastico dell'alunno, la commissione di cui al comma 5 dell'articolo 1, i docenti curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la potestà parentale, procedono, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge n. 104/1992 e dell'articolo 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, alla elaborazione del profilo dinamico funzionale dell'alunno.
3. Per quanto concerne la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n.104/1992 e all'articolo 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994.
4. Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza ed alla organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati e dell'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

Art.3

Situazioni di handicap particolarmente gravi ed autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga

1. L'autorizzazione dell'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a nonna dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è disposta, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base della certificazione di

cui all'articolo 1.

2. La situazione di particolare gravità degli alunni affetti dalla sindrome di Down, di cui all'articolo 94, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è dichiarata a norma dello stesso comma 3, dalle competenti commissioni mediche o dai rispettivi medici di base, dietro presentazione della richiesta corredata del cariotipo, con esenzione da successive verifiche e controlli.
3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale autorizza l'istituzione di posti di sostegno in deroga, assicurando comunque ogni garanzia per gli alunni in situazioni di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992.
4. I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con l'obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale fabbisogno le risorse di personale e di utilizzare le medesime risorse secondo la destinazione propria.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

NOTE:

[3]. Ecco il documento elaborato dal GLIS (Gruppo di Lavoro di Istituto) dell'ITIS "O.Belluzzi" di Bologna.

NUOVI CRITERI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Dalla FADIS del 7/7/2003

Pubblichiamo il documento pervenuto alla FADIS dal GLIS (Gruppo di Lavoro di Istituto) dell'ITIS "O.Belluzzi" di Bologna in merito alla bozza di decreto relativo ai nuovi criteri per il rilascio della certificazione per l'individuazione dei soggetti in situazione di handicap previsto dalla Legge n. 289 del 27/12/2002 Art. 35 comma 7.

Al Collegio dei docenti dell'ITIS "O.Belluzzi" – Bologna

Il GLIS (Gruppo di Lavoro di Istituto) riunitosi in data 19 maggio 2003, esaminando la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presentato l'11 marzo 2003 dalla sottosegretaria Valentina Aprea all'Osservatorio permanente per l'handicap, ritiene utile informare il collegio dei docenti del contenuto di tale documento ed esprimere in merito alcune valutazioni.

1. Il decreto ha come scopo quello di regolamentare i criteri per il rilascio della certificazione per l'individuazione dei soggetti in situazione di handicap. All'art, 1, comma 1, ricorda che

la legge 104/92 individua come destinatari delle attività di sostegno gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.

Il Glis ha evidenziato che molte altre patologie (non classificabili come minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali) sono oggi riconosciute dai medici dell'ASL come minorazioni certificabili (es. le patologie cromosomiche e genetiche, le patologie psicologiche, ecc.).

Se questo decreto venisse realmente firmato con questo testo, molti alunni disabili oggi certificati si troverebbero a non veder più riconosciuta la loro patologia con conseguente non certificazione, mancato diritto all'insegnante di sostegno, all'educatore, all'assistenza di base, alla programmazione personalizzata, alla valutazione differenziata, al trasporto gratuito, all'accompagnamento educativo e così via. Questi alunni non perderebbero però il diritto di potersi iscrivere nella scuola di tutti, quindi si troverebbero insieme agli altri con l'unico aiuto dato loro dai docenti curricolari.

2. Attualmente la certificazione della situazione di handicap viene svolta da un medico ASL (neuropsichiatria infantile o psicologo). All'art. 1 comma 5 si individua in una commissione (composta da 4 medici) la competenza per tale accertamento. Di fatto la figura del referente ASL verrebbe a sparire.

Questo cambio di competenze porta con sé alcuni disagi:

- a. la certificazione viene delegata a chi non conosce il ragazzo e a chi non lo segue nella cura della patologia;
- b. i tempi per il rilascio della certificazione si allungheranno inevitabilmente, con conseguenze tangibili sulla situazione scolastica del ragazzo/a.

3. La commissione (art. 1 comma 9) deve provvedere anche alla stesura della Diagnosi Funzionale che dovrebbe evidenziare le capacità e potenzialità educative e formative sviluppabili nell'integrazione.

Attualmente anche il referente ASL (neuropsichiatra o psicologo) stende la Diagnosi Funzionale, spesso faticando ad individuare le capacità e le potenzialità educative, nonostante veda il paziente con regolarità. La commissione medica, che vede l'alunno solo in occasione della certificazione, non può certo essere in grado di fornire tali informazioni, che verrebbero comunque mancare alla scuola, perciò all'integrazione.

4. Il Gruppo operativo dell'alunno/a, formato da docenti, referente ASL e famiglia, ha il compito di stendere il profilo dinamico funzionale e il PEI.

Secondo gli accordi di programma provinciali il gruppo operativo di ogni alunno si deve riunire almeno tre volte l'anno. Non sempre è facile calendarizzare questi incontri in quanto gli impegni dei medici ASL non sempre risultano compatibili con le disponibilità della famiglia e con le esigenze organizzative della scuola.

All'art. 2 comma 2 della bozza di decreto si individua la commissione medica in sostituzione del referente ASL all'interno del Gruppo operativo per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale. Ricordando che di tale commissione ne fanno parte: un medico o un pediatra, uno specialista della minorazione, uno specialista della riabilitazione e un'altra figura da definire in concerto con il Ministero della Salute, è ovvio ipotizzare che calendarizzare i gruppi operativi, intrecciando gli impegni di ognuno, diverrà impresa a dir poco ardua, se non impossibile. In caso di mancato incontro la scuola risulterebbe inadempiente.

Cosa ancor più strana si trova all'art. 2 comma 3 dove, per la formulazione del PEI, nel gruppo operativo, dovrebbe partecipare il referente e non più la commissione medica.

Non si comprende la logica di tale scelta perché:

- a. quale referente che di fatto non esiste più?
- b. che senso ha affidare a medici diversi la partecipazione allo stesso gruppo di lavoro attivato per uno stesso ragazzo?

Ciò che si può dedurre da tutto ciò è che se questa bozza diventasse decreto avremmo sicuramente grandi difficoltà organizzative nel raccordo scuola-sanità, una dilatazione dei tempi e un abbassamento notevole non solo della qualità dell'integrazione, ma della scuola tutta.

Il GLIS ha ritenuto importante informare il collegio dei docenti in quanto ritiene che il problema non coinvolga soltanto i docenti di sostegno, i ragazzi disabili e le loro famiglie, ma anche i docenti, il personale direttivo, i ragazzi e i genitori tutti.